

Giovanni Tarantino

Il Green Pass nella realtà dell'emergenza.

Riflessioni a partire dal Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 30 aprile 2021.

Abstract: If in the common narrative the Green Pass seems to aim at easing the restrictions imposed by the emergency regulations issued to combat the pandemic, its real goal, on the other hand, could be to push people to undergo vaccination against Covid-19. The tool of the Green Pass, however, goes beyond the ordinary medical use already foreseen for some time for other certifications within the National Health Service, thus bringing out numerous problems, in a plurality of areas, on which bioethics is called to reflect.

Keywords: Emergency, Fundamental Rights, Politics, Relationships, Responsibility.

Indice: 1. Considerazioni introduttive. 2. Le principali questioni bioetiche connesse all'adozione ed all'utilizzo del *Green Pass*. 3. Oltre il *Green Pass* ed oltre l'emergenza e la sua narrazione comune. 4. Dimensione relazionale della natura umana, responsabilità e solidarietà. 5. Per una conclusione.

1. Considerazioni introduttive

Strumento tanto importante quanto controverso, il *Green Pass* è stato – ed è – al centro di un confronto tra posizioni, critiche o a favore, già da prima della sua concreta adozione. Tante sono state, infatti, su questo strumento le valutazioni che si sono avute, e che si sono poste su una pluralità di piani di riflessione: quello etico, giuridico, politico, ma anche quello sociologico. I punti più controversi del dibattito, sostanzialmente, sono stati individuati in maniera pressochè esaustiva dal Comitato Nazionale per la Bioetica, in un Parere emanato prima della definitiva adozione normativa del *Green pass*¹.

Con l'intento di evidenziare le possibili criticità ed i vantaggi dell'applicazione di questa misura di contrasto alla diffusione del contagio, il CNB ha espresso una serie di riflessioni bioetiche, relative anche ai possibili rischi che dall'introduzione di questo strumento potrebbero emergere. Rischi che si sostanzierebbero, ad esempio: nel fatto che dal *Green Pass* potrebbero derivare discriminazioni (di tipo diverso, come si vedrà più avanti); nell'illusione fornita ai cittadini di un falso senso

1 CNB 2021.

psicologico di aumentata sicurezza; in una possibile deriva verso l'adozione di un "passaporto biologico" permanente; in una violazione della sfera della privacy dei cittadini, specie per quanto concerne i loro dati sensibili. Sono tutte situazioni che hanno indotto il CNB ad accettare la misura in oggetto, ma anche ad ammettere di «ragionare in termini di gestione dei rischi, più che di una loro eliminazione» (p. 6), ed a proporre, a tale scopo, una serie particolareggiata di *Raccomandazioni* che permettano di far sì che l'adozione di questo strumento sia capace di assicurare un equilibrato bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.

Il compito principale affidato allo strumento della "Certificazione verde Covid-19" (questo il nome definitivo che il *Green Pass* ha ricevuto nella legge che lo ha istituito), come indicato anche nel Parere, è quello di essere una misura non farmacologica (al pari di altre misure di questo tipo, come l'uso delle mascherine, l'invito all'igienizzazione accurata delle mani, il distanziamento fisico interpersonale, la misurazione della temperatura, ecc.) che possa consentire da un lato l'alleggerimento dei vincoli e delle restrizioni alle libertà imposte dalla situazione emergenziale e da un altro lato, nel contempo, l'accompagnamento attivo al raggiungimento della cosiddetta "immunità di gregge", realizzato attraverso l'inevitabile spinta dei cittadini verso la scelta di accettare la vaccinazione contro il Covid-19, che dalle difficoltà connesse all'ottenimento del *Green Pass* innegabilmente viene favorita. La modalità di rilascio del *Green Pass*, infatti, è stata stabilita dal Decreto-Legge che lo ha istituito², che con l'art. 9 l'ha resa possibile solo in casi tassativamente indicati:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

2 Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", poi convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.

Le disposizioni normative contenute in questo D. L. sono state in seguito modificate dal successivo Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", che ha esteso il numero e la tipologia delle attività per le quali è necessario il possesso della certificazione verde. A quest'ultimo, infine, hanno fatto seguito altri decreti (in parte menzionati anche nel presente contributo), come, ad esempio, quello che ha introdotto una forma rafforzata della certificazione, il c. d. *Super Green Pass* (Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172), che, a differenza del *Green Pass*, non poteva essere più ottenuto attraverso il risultato negativo ad un test antigenico o molecolare, ma solo a seguito di avvenute vaccinazione o guarigione dalla malattia. Decreti che hanno integrato ulteriormente le misure di contrasto alla pandemia. Qui appare necessario ricordare, inoltre, che, in ultimo, nel Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" - (G.U. Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2022), agli artt. 6 e 7, sono state stabilite le disposizioni per la progressiva eliminazione del *Green pass*. Questo decreto ha fissato, infatti, la cessazione della vigenza del *Green Pass* al 30 aprile 2022, mantenendone la necessità, fino al 31 dicembre 2022, solo per determinate modalità di accesso e permanenza nelle strutture sociosanitarie e sanitarie.

La spinta alla vaccinazione dei cittadini, prevista e implicitamente auspicata dal primo punto, è condivisa dal CNB, che la preferisce alle altre due modalità di ottenimento della certificazione verde appena ricordate, in quanto pur riconoscendo che l'efficacia dei vaccini disponibili non è totale, che la durata dell'immunità da questi prodotta è limitata nel tempo e varia anche in relazione alle nuove varianti del virus che si sviluppano e che anche chi si sottopone al vaccino può presumibilmente ammalarsi ed anche contagiare gli altri, ritiene, tuttavia, che la vaccinazione sia il più efficace strumento per la tutela della salute, sia individuale, che collettiva. La conseguenza è che il CNB si dimostra convinto nell'affermare che: "In ogni caso, la forte riduzione del rischio di contagio legato al vaccino e l'elevata probabilità che le persone vaccinate non infettino gli altri impone che si faccia il massimo sforzo per aumentarne la disponibilità e per estenderne la somministrazione"³.

Con un'ultima considerazione, a conclusione di questi cenni d'introduzione, si deve ricordare che il CNB si preoccupa anche di segnalare l'importanza di individuare correttamente l'espressione identificativa dello strumento, che suggerisce non in "Certificazioni verdi Covid-19", com'è nel decreto che lo ha istituito, ma in "Certificazione sanitaria per uso non solo medico relativa al Covid-19". Tanto perché, come si legge nello stesso Parere,

le specificazioni "per uso non solo medico" e "relativa al Covid-19" hanno una valenza bioetica in quanto precisano l'applicazione della certificazione ad ambiti diversi da quello sanitario e la non estensibilità automatica ad altri e futuri possibili usi non legati alla pandemia, entrambe questioni bioeticamente critiche.⁴

Tali questioni bioeticamente critiche si possono agevolmente individuare: la prima, nel fatto che il *Green Pass* va oltre l'ordinario uso medico, già previsto per altre situazioni specifiche all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, con inevitabili rischi di invasione e non rispetto della sfera della riservatezza degli individui; la seconda, nella possibilità che la mancata specificazione della limitazione alla pandemia da Covid-19 in atto dell'uso del *Green Pass* possa in qualche modo aprire le porte in futuro al "passaporto biologico" e ad un conseguente improprio controllo dei cittadini. Ma su tali questioni bioetiche, come su altre evidenziate nel Parere del CNB, si proporrà una riflessione più approfondita nelle pagine che seguono.

2. Le principali questioni bioetiche connesse all'adozione ed all'utilizzo del *Green Pass*

Quella che sarebbe poi divenuta la definitiva "Certificazione verde Covid-19", a seguito della conversione in legge del D. L. 52/21, era stata preventivamente considerata e prevista dal CNB come una misura non strettamente sanitaria (sostanzialmente era stata considerata come uno strumento politico di gestione dell'emergen-

3 CNB 2021: 4.

4 CNB 2021: 4.

za sanitaria) che “mira a trovare un bilanciamento fra la riduzione della diffusione del contagio e della malattia e la parziale ripresa delle attività economiche, ricreative, culturali, religiose e di culto”⁵. Una misura, quindi, che, come detto, solleva importanti implicazioni bioetiche, non riferibili soltanto all’ambito sanitario.

A questo proposito, due sono gli elementi che qui è importante sottolineare.

Un primo elemento su cui la riflessione bioetica è chiamata a soffermarsi è costituito plausibilmente dalla possibilità che dall’adozione ed applicazione del *Green Pass* possano pervenire situazioni di discriminazione, in una pluralità di ambiti. Il CNB a questo proposito fa un riferimento esplicito al potenziale discriminatorio che potrebbe derivare, ad esempio, da una possibile situazione di carenza di vaccini che non permetta a tutti i cittadini di ricevere il farmaco; come pure fa riferimento a tutti coloro i quali per motivi sanitari non possono essere vaccinati⁶. La discriminazione si realizza, come conseguenza delle misure previste per l’applicazione del *Green Pass*, nella riduzione della libera partecipazione alla vita della società (si pensi agli eventi ludico-ricreativi, alle manifestazioni sportive ed alla stessa possibilità di praticare sport che viene subordinata al possesso della certificazione verde, obbligatoria per accedere alle piscine ed alle palestre) e nei vincoli che, ad esempio, sono stati poi previsti per poter compiere talune attività lavorative. Oltre alle professioni sanitarie per le quali con il Decreto-Legge n. 44/2021, art. 4⁷ si è previsto l’obbligo della vaccinazione, si pensi al personale della scuola e a quello dell’università, per il quale, com’è noto, dal 1° settembre 2021 è stato in vigore l’obbligo del possesso e dell’esibizione del *Green Pass* per poter effettuare le attività lavorative in presenza, pena la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio⁸.

Andando oltre la previsione del CNB, proprio con riferimento all’ambito scolastico, da più parti si sono sollevate critiche riguardo alle parole dell’attuale Ministro dell’istruzione sulla possibilità che nelle classi in cui tutti gli alunni sono vaccinati si sarebbe potuto non essere più obbligati all’uso delle mascherine. La

5 CNB 2021: 5.

6 Questi soggetti, qui si aggiunge, sarebbero, di conseguenza, discriminati ulteriormente in quanto sarebbero costretti ad effettuare con continuità test per verificare l’eventuale presenza del virus del Covid-19, e quindi a sostenere le spese per poterli effettuare. Con una disuguaglianza prodotta anche sul piano economico e ciò, per analogia, in contraddizione con quei principi di solidarietà sociale che hanno trovato enunciazione esplicita anche nell’art. 32 della Costituzione che, com’è noto, al primo comma stabilisce tra le altre cose che la Repubblica «garantisce cure gratuite agli indigenti». Più opportuna sarebbe forse una previsione per cui, se gratuito per i cittadini è il vaccino, gratuito sia anche il tampone per quei cittadini che il vaccino non possono riceverlo. Proposta di gratuità dei tamponi, e dei diversi test diagnostici, presente nel testo del Parere a cui qui ci si riferisce

7 Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Poi convertito in legge con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

8 Obbligo previsto dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Le disposizioni in esso contenute sono state poi ampliate dal più recente Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

possibilità di una discriminazione degli alunni che non risultano vaccinati (o che non possono sottoporsi alla vaccinazione) sarebbe stata, in questo caso, molto concreta. Dalla discriminazione di questi alunni, poi, alla loro colpevolizzazione o emarginazione all'interno delle classi il passo probabilmente non sarebbe stato lungo. E questo sarebbe avvenuto in palese contrasto con i principi etici che, all'interno della scuola italiana, con riferimento agli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali (BES) o comunque con vulnerabilità, hanno portato, con un percorso normativo durato diversi decenni, al passaggio dalle classi differenziate (autentico luogo di continua discriminazione), all'integrazione degli alunni con vulnerabilità, e finalmente alla loro inclusione⁹. Realizzando, in ultima istanza, l'effettività di quella "scuola aperta a tutti" a cui fa riferimento esplicito l'art 34 della Costituzione.

Gli esempi fatti riguardo al potenziale di discriminazione insito nello strumento del *Green Pass* pongono, in altre parole, il rischio concreto dell'accrescimento di tante vulnerabilità e fragilità già presenti nella società e di conseguenza dell'aumento delle disuguaglianze tra le persone. Rischio che implicitamente conduce alla mancata realizzazione di quella condizione di uguaglianza sostanziale che la politica è chiamata a garantire dall'art. 3 della Costituzione, il quale, al comma 2 afferma, com'è noto, che: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Eguaglianza sostanziale e solidarietà (presente esplicitamente, invece, nell'art. 2) che si pongono a fondamento dei diritti sociali e delle politiche di *Welfare State*¹⁰, e che nell'attuale periodo pandemico hanno subito un'innegabile compressione.

Un secondo elemento di criticità che può derivare dal *Green Pass* (il primo elemento precedentemente ricordato era relativo alle discriminazioni) è quello che il CNB riconduce alla tutela della privacy dei soggetti titolari della certificazione,

9 Per una prima ricognizione critica, si veda, Maci 2020.

Per i riferimenti alla normativa che ha realizzato il percorso che ha portato ad una scuola pienamente inclusiva, si ricordano qui specificamente le Leggi n. 118/1971, n.517/1977, n. 104/1992 (novellata dal D. Lgs n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"), n. 53/2003. Più di recente il D.Lgs 66/2017 è stato modificato dal cosiddetto "Decreto Inclusione", cioè il D. Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66", titolato: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Si deve ricordare altresì la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Dirimenti sulla problematica sono, infine, le Sentenze della Corte Costituzionale n. 215/1987 e n. 80/2010.

10 In argomento, senza pretesa di esaustività, cfr., Alber 1982; Carducci 2017; Forsthoft 1938; Martín López and Torchia 2020; Pegoraro 2017; Pino 2016.

con particolare riferimento ai dati sensibili e sanitari dei cittadini. Nello specifico, nel Parere si legge, infatti, che

emerge il problema bioetico dell'utilizzo dei dati sensibili, come quelli relativi alla salute, per fini non strettamente o non necessariamente medici. La certificazione vaccinale, ad esempio, è un documento già esistente in varie forme all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, destinato prevalentemente ad uso medico. Oltre alla necessaria tutela della riservatezza dei dati, emergono i problemi relativi all'intrusione nella sfera privata individuale e all'individuazione dei limiti e delle garanzie a condizione dei quali sia possibile modificare l'uso della certificazione estendendola ad ambiti non medici con l'obiettivo di esonerare i titolari da alcune restrizioni attualmente in vigore per contenere il contagio (CNB 2021: 6-7).

Il tema della privacy in ambito sanitario è certamente molto vasto e qui non può essere affrontato nella sua interezza. Quello su cui, però, in queste pagine appare più opportuno fermare maggiormente l'attenzione è costituito dalla condizione per cui, a causa della digitalizzazione del *Green Pass*, del suo inserimento in piattaforme telematiche centralizzate e connesse con le banche dati sanitarie dello Stato, con estrema facilità i dati sensibili degli individui possono finire (anche impropriamente) all'interno di *Big data*, sul cui utilizzo (non sempre lecito), poi, il controllo da parte del titolare degli stessi dati, come da parte delle istituzioni, può divenire difficile¹¹. Il problema è certamente più ampio di quello relativo ai dati sanitari. Riguarda il problema della privacy connessa ai "diritti digitali". Al proposito, sia concesso ricordare soltanto quanto ha affermato Agata Amato Mangiameli proprio con riferimento al problema del controllo dei propri dati personali. *Ci vuole una regola! Una Carta dei diritti 4.0* è il titolo che l'Autrice ha dato ad un paragrafo di un suo recente contributo (2019). In tale lavoro, con riferimento a Tim Berners-Lee, l'inventore del *World Wide Web*, Amato Mangiameli ricorda, ad esempio, che il celebre informatico «sottolinea in molteplici occasioni come il web sia ormai popolato da guardiani digitali sempre più potenti, le cui armi sono algoritmi in grado di manipolare le persone e limitarne la libertà» (p. 112). Di conseguenza Amato Mangiameli ritiene indispensabile

Riportare quindi il web, quale spazio aperto e luogo delle opportunità, lontano da quel che effettivamente lo minaccia, e cioè la perdita di controllo dei dati personali, la diffusione di disinformazione, la sinuosa pubblicità politica. La via è in parte obbligata. Si tratta di garantire in senso proprio il consenso informato, che in molti casi manca, specie in quelli in cui, in cambio di contenuti e servizi gratuiti, si cedono dati personali; si tratta inoltre di rendere trasparenti gli algoritmi, così da capire come si formano le informazioni (e le disinformazioni), come si determinano al contempo gli orientamenti degli attori sociali (p. 112).

11 Per un primo inquadramento sui *Big data* in ambito sanitario, con puntuale riferimento anche alla normativa relativa all'evoluzione della tutela della privacy, concernente il diritto al trattamento dei dati personali e sensibili in ambito sanitario, si veda, Mariani et al. 2019.

Consenso informato sui dati digitali, anche sanitari¹², e controllo degli stessi, che può legarsi ad un'ulteriore situazione di discriminazione, in quanto può portare, finita la pandemia in corso e dismesso il *Green Pass*, ad un uso perenne dell'utilizzo dei dati sanitari oltre l'ambito medico e costituire, come si afferma nel Parere del CNB

un precedente per un futuro uso permanente del "passaporto biologico", ossia la rilevazione di determinate condizioni di salute per garantire la libertà di movimento e l'accesso a determinati luoghi, servizi, attività o beni, in una "sanità etica", che distingue i cittadini a seconda dei comportamenti adottati, reputati più o meno virtuosi in base a criteri stabiliti dalle autorità statali e/o sanitarie, introducendo possibili forme surrettizie di controllo improprio della popolazione.¹³

3. Oltre il *Green Pass* ed oltre l'emergenza e la sua narrazione comune

A quanto detto sulle discriminazioni che potrebbero nascere dall'applicazione della certificazione verde, si potrà obiettare, come da più parti avviene, che la compressione della privacy, dei diritti sociali e di quelli di libertà causati dal *Green Pass* deriva da una libera decisione politica che tiene conto della situazione emergenziale che oggi sussiste. Situazione emergenziale che, come lucidamente è stato fatto notare, rende, però, "virata" e non più libera la politica (insieme all'intera cultura di un secolo) nel senso che la *devia*, la *dirotta*, (inconsapevolmente ed involontariamente) verso una nuova forma di guerra, combattuta non più contro il terrorismo (come era stato partendo dall'inizio del secolo, fino ad oggi, passando dalla tragedia dell'11 settembre 2001), ma contro una pandemia. Una guerra contro un nemico subdolo ed invisibile, che ha stravolto molte delle certezze a cui l'umanità credeva di essere finalmente arrivata¹⁴.

Stante questa situazione emergenziale, si ha che le questioni bioetiche sottese all'adozione del *Green Pass* appaiono di rilevanza ancora maggiore e vanno oltre il mero utilizzo della certificazione verde e oltre la narrazione comune dell'attuale emergenza che descrive il *Green Pass* come uno strumento temporaneo di cui, passata la pandemia, non ci sarà più alcun bisogno. Potrebbe, invece, non essere così, perché questo strumento potrebbe avere conseguenze sul diritto, sulla riflessione etica, sulla politica, sul modo di considerare (o ri-considerare) i diritti e le libertà fondamentali anche quando il Covid-19 non ci sarà più. Al proposito, si può ricordare che in calce al Parere da cui muovono le riflessioni di questo lavoro è presente una nota integrativa a firma di Maurizio Mori, dal titolo *Bene il Green Pass, ma esso segna una svolta epocale*. In tale nota Mori si dichiara contrario alla convinzione per cui il *Green Pass*, in quanto in linea con altre certificazioni sanitarie e vaccinali già esistenti da decenni, non costituisca una novità all'interno della prassi del controllo biopolitico epidemiologico. Ciò perché, egli afferma,

12 Sul consenso informato in ambito medico, considerato all'interno dalla più ampia tematica della "medicina narrativa", si veda, Cananzi 2021.

13 CNB 2021: 7.

14 Cfr. Scillitani: 2020

il nuovo contesto storico in cui il Green Pass si colloca (pandemia, globalizzazione, sua universalità e forma telematica, ecc.) lo rendono una novità storica molto più significativa di quanto non venga riconosciuto.

Per un verso, il perno attorno a cui ruota lo sperato successo del Green Pass sta nella vaccinazione (le altre due procedure sono complementari e marginali), la quale è una benvenuta forma di potenziamento che va al di là degli scopi della medicina ippocratica. Bisogna quindi riconoscere che l'implementazione del Green Pass comporterà l'accelerazione dell'abbandono della tradizionale nozione ippocratica di salute come dono naturale ricevuto, e l'adesione alla nuova nozione psico-fisica di salute come costruito sociale, in cui il "danno a terzi" è determinato dalle opportunità tecnico-scientifiche e non più dalla natura.

Per l'altro verso, il Green Pass è posto come preconditione per l'esercizio quotidiano di libertà fondamentali e costituzionali come quella di movimento, la cui limitazione è giustificata dal principio del "non recare danni a terzi", dove ciò che è danno è individuato sulla scorta della nuova nozione di salute.¹⁵

Inoltre, Mori sostiene che il Parere del CNB avrebbe dovuto approfondire maggiormente il tema e la molteplicità delle forme di discriminazione che dal *Green Pass* possono derivare, come pure rileva la carenza di una riflessione sul tema dell'obiezione di coscienza esercitabile da chi «non vuole il vaccino per ragioni di coscienza; non perché è no-vax, ma perché ha obiezioni etiche alle modalità di confezione e/o di sperimentazione del vaccino stesso»¹⁶.

Per un verso, quanto Mori ha sottolineato riferendosi al fatto che il parere traslascia di esprimersi sul tema dell'obiezione di coscienza assume particolare rilievo dal punto di vista bioetico e facilmente può trovare condivisione, pur nella complessità degli opposti schieramenti che si confrontano intorno al tema dell'obiezione di coscienza¹⁷.

Di più difficile condivisione appaiono, invece, le sue affermazioni in tema di potenziamento e di abbandono della visione ippocratica della medicina.

Riguardo al tema dell'obiezione di coscienza, si ricorda qui soltanto che la scelta di obbedire in coscienza, o meno, alle leggi positive è un dilemma che accompagna l'uomo fin dagli albori della sua storia e non trova una sua definizione definitiva. Il riferimento più noto che si può proporre per il corretto inquadramento delle questioni etiche che questo tema implica è certamente all'*Antigone* di Sofocle. In questo dramma Antigone rifiuta di obbedire all'editto del re di Tebe Creonte che vieta la sepoltura di Polinice, fratello di Antigone, perché reo di aver combattuto contro la città. L'eroina si rifiuta di obbedire alle leggi terrene di Creonte facendo appello alle *ágrapta nómina*, cioè alle leggi più giuste che promanano dagli dei e

15 CNB 2021: 9-10.

16 CNB 2021: 10.

17 Della vasta letteratura sulla tematica dell'obiezione di coscienza, considerata non soltanto nell'ambito sanitario, per una ricognizione pur sommaria delle diverse posizioni dottrinali, ci si limita qui a rinviare solo a: Capograssi 1959; Casini 2015; Chiassoni 2016; D'Agostino 1989 e D'Agostino 2009b; Helzel 2021; Mastromartino 2018; Palazzo 1979; Rodotà 1993; Saporiti 2014; Turchi 2009 e 2014; Viola 2009.

si adopera per la sepoltura del fratello. In tal modo si presenta come una «figura antesignana dell'obiezione di coscienza, nella sua manifestazione più alta e più nobile, che giunge sino al sacrificio supremo della vita, in nome della fedeltà custodita a quella legge che l'uomo trova riposta nella propria coscienza» (Turchi 2009: 2). Da qui quella che Eugenio Rippepe ha descritto come la divisione in due «sistemi di valori» (2002: 685), tra le leggi non scritte, ma sentite come sacre, e le legittime leggi poste dal governante. Si può, quindi, ben concordare con Paola Helzel quando, considerando il dilemma tra l'obbedienza alla legge e l'obbedienza alla propria coscienza, parla di una realtà lacerante che divide la coscienza dell'obiettore e lo mette di fronte a quella che:

È la *vexata quaestio*, terreno di scontro da sempre dei filosofi del diritto, vale a dire il rapporto tra etica e diritto. Un tema classico, ma allo stesso tempo controverso che porta con sé un'infinità di questioni. Ed, allora, così come per il conflitto tra Antigone e Creonte, lo stesso si ripropone nel caso dell'obiezione di coscienza fra la *lex fori* e la *lex poli*. In cui la prima – quella giuridica – comanda di fare, mentre la seconda – quella interna, della coscienza – vieta di fare. Un conflitto insanabile, poiché o si rispetta l'una o si rispetta l'altra; un conflitto fra due titani che ha come teatro di scontro l'interiorità di ciascun essere umano.¹⁸

L'altra questione sollevata da Mori, come visto, è quella relativa alla vaccinazione intesa come «una benvenuta forma di potenziamento» umano, che travalica gli scopi della medicina ippocratica e supera la sua classica nozione di salute intesa come un dono ricevuto, in favore di una nozione differente di salute che la intende come un costruito sociale, con la conseguenza che il «danno ai terzi» (il contagio, quindi) non sarà più un danno che deriva dalla natura, ma un danno che discende dalla mancata adesione allo strumento tecnico-scientifico costituito dalla vaccinazione.

Le problematiche etiche che implicano queste affermazioni di Mori, e che vanno oltre il *Green Pass* ed oltre la condizione emergenziale (per come, si ripete, questa è comunemente narrata), sono: quella dell'adesione o della non adesione alla concezione ippocratica della medicina; quella dell'accettazione della medicina con finalità potenziative della condizione esistenziale e biologica dell'uomo.

Riguardo la prima questione, con l'intento di fornire soltanto brevi cenni, si può dire che l'abbandono del modello ippocratico di cura in parte è già stato realizzato, ad esempio, con l'adesione, in molti ambiti (si pensi a quello dell'istruzione e dell'educazione), al modello dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) redatto dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Un paradigma, quello funzionalistico, che non guarda necessariamente ad ogni bisogno esistenziale (affettivo, relazionale, familiare, economico, religioso, ecc.) del paziente, ma si concentra soprattutto su quelli di natura strettamente medica e biologica. Modello funzionalista, che spesso ha reso «tecnico», asettico, e non emotivamente relazionale il rapporto tra chi cura e chi è curato. Chi, invece, ritiene che si sia ormai, per molti versi, definitivamente in una fase *post-ippocratica* della

18 Helzel 2021: 133.

medicina è Francesco D'Agostino, il quale, ponendosi in una posizione di critica, all'interno di riflessioni sulla moderna concezione funzionalistica degli ospedali, sostiene al proposito che:

In questa prospettiva il medico, da terapeuta, diviene un *tecnico del corpo* e il suo intervento assume una giustificazione non a partire dalla doverosa attenzione al *bene del malato*, ma dalla richiesta *formale* di una prestazione a base contrattuale, richiesta che può giungergli dal malato stesso oppure – quando è il caso – dal sistema sanitario istituito per legge, per finalità di ordine sociale. In questa seconda prospettiva, non esiste differenza *qualitativa* tra la medicina che cura il corpo e la medicina che lo potenzia, tra chirurgia terapeutica e chirurgia estetica, tra terapia della sterilità posta in essere per garantire i c. d. *diritti riproduttivi* o addirittura per mere finalità eugenetiche; la stessa categoria *medicina* viene di fatto – sempre in quest'ultima prospettiva – a perdere d'identità, giungendo ad identificarsi (senza alcun problema, né epistemologico, né etico) con la categoria *manipolazione*.¹⁹

Sulla seconda questione, quella relativa al potenziamento umano, invece, più specificamente, si può ricordare che questo concetto, che ha fatto la sua prima apparizione negli anni Settanta dello scorso secolo, in principio non ha sollevato particolari dubbi di natura etica²⁰. Il potenziamento dell'uomo era stato visto come un risultato positivo a cui si poteva giungere in forza dello sviluppo rapido che in quegli anni contraddistingueva la medicina e la biotecnologia, che avrebbe potuto condurre ad una condizione di vita qualitativamente migliore per l'essere umano. Successivamente, però, a cavallo dell'inizio del nuovo millennio, gli studiosi hanno palesato il rischio che le tecnologie che permettono il potenziamento umano avrebbero potuto corrompere l'integrità originaria della natura dell'uomo²¹. Ed,

19 D'Agostino 2019: 115. L'Autore sostiene, di conseguenza, un rifiuto netto della politicizzazione della medicina, in favore della tutela della dimensione privata del *bios*. L'obiettivo della medicina per questo autore non deve essere la *vita sociale* della persona, ma la sua *nuda vita*, la vita privata, che si dipana attraverso le fasi del nascere, procreare, ammalarsi, invecchiare e morire. Al proposito, anche con riferimento alla prospettiva di potenziamento dell'uomo da attuarsi attraverso un controllo biopolitico della medicina e della ricerca, si veda anche D'Agostino 2009a: 72, dove si legge che: "In primo luogo è necessario riconoscere la dimensione privata del *bios*, che deve significare in positivo il riconoscimento del valore intrinseco, pre-politico, del *bios* e in negativo un deciso rifiuto di qualsivoglia qualificazione pubblica di qualsivoglia categoria biologica, a partire da quelle, costitutive, di vita e di morte. Per sottrarre il *bios* alla logica del potere bisogna in primo luogo non accettare che esso venga identificato politicamente".

20 Va ricordato, però, che, già con l'avvento degli anni Settanta, Sergio Cotta rifletteva sulle criticità di quelle linee teoriche che oggi si ritrovano a fondamento del pensiero transumanista che ipotizza il passaggio ad una condizione di postumanità per l'individuo umano. Cfr. Cotta 1968 e Cotta 1975.

21 Il confronto dottrinale ha visto la maggior parte degli studiosi dividersi tra chi considera il potenziamento umano come una realtà ineludibile che è capace di portare ad un oggettivo miglioramento della condizione esistenziale della persona umana e chi, invece, ne considera la pericolosità, legata anche al fatto che tali tecniche potenziative con facilità potrebbero condurre ad un uomo transumano e postumano. Tra i molti autori, per un primo inquadramento, cfr.: Amato Mangiameli 2007; Becchi e Borrè 2015; N. Bostrom 2003; Fukuyama 2002; Fuschetto

infatti, il rischio maggiore, ancora oggi, è proprio quello che attraverso il ricorso a strumenti farmacologici o tecnologici, che sostituiscano la cura intesa come ripristino delle funzioni biologiche con la cura intesa come soddisfacimento dei desideri di miglioramento delle funzionalità del corpo (e/o della mente) al di là dei naturali limiti umani, si giunga ad un individuo che potrebbe perdere molte delle sue umane caratteristiche costitutive originarie, anche in maniera non reversibile. Il rischio è altresì quello che si possa giungere, ad esempio, alla possibilità di una programmazione e di un controllo sulla vita umana, ad esempio sulla sua durata o sulla modificazione del genoma delle generazioni presenti, come del genoma delle generazioni future, con conseguenze etico-giuridiche inevitabili. Da qui l'impossibilità di non considerare la necessità di porre limiti etici all'agire dello scienziato. Terreno questo, però, di irriducibile confronto teorico, sul quale la cultura oggi dominante non appare capace di fornire risposte definitive. Confronto teorico che certamente si ripropone su questioni come quelle qui ricordate, che si pongono con tutta la loro profondità proprio quando, come ha fatto Mori nella sua nota integrativa, si fa rientrare la vaccinazione all'interno di "una benvenuta forma di potenziamento".

Il *Green Pass*, quindi, lungi dall'essere narrato solo come una semplice certificazione di cui probabilmente e (auspicabilmente) presto non si avrà più bisogno, reca insita, invece, una forte capacità innovativa riguardo al modo di concepire la cura dell'"altro". Esso, conseguentemente, si dimostra capace di scuotere molte delle categorie concettuali e degli istituti dell'etica, del diritto, dell'economia ed anche della politica, che, in una società globalizzata, alla gestione della salute delle persone (tanto privata, quanto pubblica) sono inevitabilmente legate.

4. Dimensione relazionale della natura umana, responsabilità e solidarietà

Nello svolgersi delle riflessioni all'interno del Parere, una volta sottolineate le criticità, ci si sofferma particolarmente anche sui vantaggi che portano le certificazioni riferite all'avvenuta vaccinazione, vantaggi che il CNB identifica nel fatto che esse «attenuano l'obbligo con la previsione di poter svolgere determinate attività e riconoscono una doverosa premialità per chi, con responsabilità personale e sociale e senso di solidarietà, ha accettato il vaccino, assumendosi al contempo anche il rischio di possibili effetti indesiderati»²². Premialità che consiste sostanzialmente nell'allentamento di molte delle restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza pandemica e, di conseguenza, in un maggior grado di libertà nello svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini, con indubbi benefici individuali, ma anche collettivi, legati soprattutto alla potenziale spinta che dalla concretizzazione di queste condizioni potrebbe derivare per la ripresa sociale ed economica.

2010; Elliott 2003; Harris 1997; Marchesini 2002; Palazzani 2015; Postigo solana 2009; Pulcini 2005; Savulescu e Bostrom 2009; Zini 2019.

22 CNB 2021: 7.

Da queste considerazioni del CNB sui vantaggi derivanti dall'utilizzo del *Green Pass* da avvenuta vaccinazione, ad avviso di chi scrive, emerge soprattutto una questione: quella della dimensione relazionale della natura umana, per come strettamente essa risulta interconnessa all'ineludibilità della presenza del sentimento della solidarietà, e del principio di responsabilità all'interno della realtà sociale. Sono tematiche certamente molto ampie ed in questa sede non ci si vuol porre nella prospettiva di una loro esaustiva analisi. Su di esse, però, è opportuno comunque riflettere, se pur per cenni.

Per quanto riguarda la dimensione relazionale della natura umana, che, come visto prima, declinata nel contesto della salute, si pone come uno degli elementi fondamentali del paradigma ippocratico di cura, con una prima riflessione, seguendo Emmanuel Lévinas, si può cominciare «col domandarci se, a un io, l'alterità dell'altro uomo significhi immediatamente un'alterità logica [...] O se, come siamo inclini a pensare, l'alterità dell'altro uomo nei confronti di un io sia innanzitutto [...] volto dell'altro uomo»²³. Se si accetta che non si tratta di un'alterità logica, come stabilito dallo stesso autore nel prosieguo delle sue riflessioni (in quella che si presenta come una fenomenologia levinassiana relativa alla vulnerabilità) si potrà, invece, accettare la possibilità che nell'"altro" l'individuo ritrovi la sua stessa condizione umana, che, specie nell'ambito sanitario, spesso è una condizione di fragilità. Riconoscere l'altro e la sua vulnerabilità significa, quindi, al tempo stesso, riconoscere anche la propria condizione umana di fragilità e vulnerabilità, e significa inoltre riconoscere la presenza di una naturale tendenza all'interrelazionalità presente tra gli individui della specie umana, che nel valore supremo della dignità che appartiene a tutti loro, e nella sua tutela, trova il suo principale fondamento. Significa, in altre parole, avere:

La consapevolezza che l'io è chiamato ad entrare in rapporto "con" l'altro, un rapporto di incontro e non di mero calcolo di scambio di interessi, di scontro, competizione o conflitto; la presa di coscienza che la possibilità relazionale è la possibilità ontologica di intersoggettività come condizione dell'esistere.²⁴

E tale riconoscimento dell'interrelazionalità presente tra gli individui della specie umana implica anche l'affermazione del valore della solidarietà, come legante della società: lo è stato certamente in questi mesi di pandemia, nei quali l'atteggiamento solidale del singolo nei confronti degli altri e della comunità nella sua interezza ha consentito il rispetto di molte delle misure che il legislatore ha posto in essere per il contrasto al Covid-19.

Se si considera, la dimensione relazionale della natura umana dal punto di vista del diritto, si può ricordare, ad esempio, quanto giustamente ha fatto notare Tommaso Greco, all'interno di una critica al pensiero di Zagrebelsky, sul tema della responsabilità riferita al rispetto delle norme giuridiche, della relazionalità esistente tra gli individui e sulla riduzione del diritto alla sola dimensione coattiva. Mentre

23 Lévinas 2002: 200.

24 Palazzani 2017: 42

Zagrebelsky considera la responsabilità come esterna al diritto (perché appartenente all'ambito dell'etica) Greco, invece, ritiene che la responsabilità possa essere posta a fondamento dell'obbligo giuridico in quanto essa è interna e non esterna al diritto, perché il diritto non può ricondursi soltanto ad una dimensione coattiva, ma deve essere ricondotto anche ad una dimensione relazionale. Responsabilità e relazionalità sono quindi congiunte, tanto che:

Togliere la responsabilità dal diritto vuol dire innanzi tutto togliere al diritto la sua relazionalità, il fatto cioè che io adempio ad una norma non solo perché me lo chiede lo Stato, ma perché quella norma regola i miei comportamenti nei confronti di altri. Una dimensione che viene spesso occultata, questa, perché il diritto viene schiacciato sulla linea verticale che lega lo Stato al cittadino, dimenticando che esso ha una funzione fondamentale, e forse primaria, nel coordinamento dei rapporti sociali, e nel far sì che attraverso le sue forme si possano stabilire e mantenere determinate relazioni, che sono relazioni giuridiche indipendentemente dalla minaccia di una sanzione. Per quanto possa sembrare incredibile, anche attraverso il diritto avviene quel riconoscimento dell'altro che non è puramente etico: ed è quello che Zagrebelsky stesso afferma indirettamente quando scrive che, in questo tempo difficile, difendere la nostra salute e la nostra libertà non è possibile senza difendere anche la salute e la libertà degli altri (ma gli esempi potrebbero essere infiniti).²⁵

Se considerata, invece, da un punto di vista antropologico, per dirla con le parole di Scillitani, questa relazionalità (*interpersonalità*, scrive propriamente l'Autore) tra gli individui all'interno della società, sostenuta dal valore della solidarietà, realizza una "socialità donativa"²⁶. A questo proposito, si può facilmente convenire con Scillitani quando afferma che:

Terzo settore, privato sociale, volontariato, *non profit*, solidarietà, sussidiarietà nominano oggi, con accenti diversi, un'unica istanza, sintetizzabile nell'idea che né lo Stato (ovvero la politica), né il mercato (ovvero l'economia) sono capaci di esprimere la natura della socialità umana, ma che la *socialità primaria* si articola e si struttura attorno ad un principio di organizzazione essenzialmente, ed insieme, *giuridico e donativo*. I fenomeni in questione non rappresentano altro che la emersione di ciò che rende tale la socialità umana [...] Gli ambiti coperti dai fenomeni in questione interessano in modo *diretto* il primo formarsi, nella *famiglia*, e lo svilupparsi, nell'*associazionismo*, del legame sociale che, nell'esperienza umana, si dà come *interpersonale*, dai legami di parentela alle varie forme di partecipazione alla vita associativa (religiosa, culturale, educativa, sportiva, politica).²⁷

L'autore, quindi, sostenendo che il terzo settore in tal senso rappresenti l'indice antropologico della modalità di concepirsi e di rappresentarsi della stessa società, afferma conseguentemente che:

25 Greco 2020.

26 Cfr. Scillitani 2012. *Socialità donativa e diritti dell'uomo* è il titolo del cap. nono del volume.

27 Scillitani 2012: 143.

La vita associata, infatti, si produce e si riproduce secondo una legge di beneficio donativo che si sottrae alle logiche del calcolo, del profitto, del potere: il matrimonio e la famiglia non sarebbero possibili senza quelle particolari espressioni del dono che sono il sacrificio e l'amore [...] così come un popolo non potrebbe attingere la sua unità vivente senza un'autocoscienza affettiva tale da comportare aspettative e prospettive ideali che richiedono il perseguimento di un bene comune in "spirito di dono".²⁸

Sin qui, le principali questioni bioetiche connesse al *Green Pass*, già presenti, o che potrebbero sorgere durante o, anche, nell'epoca successiva alla pandemia.

5. Per una conclusione

Tornando più direttamente al parere del CNB, ed avviandosi anche alle conclusioni, non si può negare che in esso vi sia un'accettazione sostanziale della "Certificazione verde Covid-19", e dell'importanza di questo strumento per poter giungere ad un allentamento delle restrizioni e dei vincoli alle libertà individuali, come pure alla ripartenza della vita sociale ed economica. Un'accettazione che, però, si accompagna anche a forti dubbi di natura etica e che di conseguenza induce alla previsione di tutta una serie di *Raccomandazioni*, inserite nello stesso parere in vista di quella che sarebbe stata la futura adozione definitiva dello strumento del *Green Pass* (si ricorda qui, nuovamente, che il parere del CNB è temporalmente successivo all'emanazione del D. L. n. 52/2021 e antecedente alla successiva conversione in legge dello stesso), al fine di limitarne o eliminarne le criticità.

Non si guarderà in questa sede a tutte le *Raccomandazioni* che il CNB si è premunito di fornire al legislatore. Molte di queste si evincono, di fatto, dalle riflessioni fin qui portate. Tra le tante, però, appare particolarmente significativo ricordare come nel Parere vi sia esplicitata la preoccupazione che misure di controllo dalla vita delle persone, come di fatto, per taluni aspetti, il *Green Pass* si dimostra essere, divengano, da temporanee, permanenti. All'interno del Parere, specificamente, nel punto 4 della parte dedicata alle *Raccomandazioni*, si legge, infatti, che:

L'impiego del 'Pass Covid-19' costituisce una misura straordinaria, legata esclusivamente ed eccezionalmente alla gravità dell'attuale crisi pandemica. Il Comitato ritiene opportuno che il 'Pass Covid-19' sia introdotto e regolato da un'apposita legge statale [...] Il 'Pass Covid-19' deve essere mantenuto in vigore per il tempo strettamente necessario, in modo proporzionato e temporaneo [...] e non deve costituire la premessa per misure automatiche più ampie e definitive [...] o per altre forme di tracciamento, profilazione o sorveglianza.²⁹

Da queste indicazioni, e soprattutto dal richiamo alla necessità che il *Green Pass* sia adottato con legge statale, emerge un forte impulso ad un impegno pieno della

28 Scillitani 2012: 143-144.

29 CNB 2021: 8.

politica in generale e del Parlamento nello specifico. Sembra quasi che il CNB ricordi al potere politico che spetta ad esso la responsabilità per la corretta gestione dell'emergenza. Responsabilità a cui la politica non può abdicare. A questo proposito, si può ricordare, ad esempio, come ha giustamente sottolineato Alberto Scerbo, che in tale stato di cose, assurge alla massima importanza anche il buon operare della politica. Nell'emergenza, durante la quale si è andati verso il rifiuto dell'effimero, del superfluo, dei miti del consumismo, e nella direzione che conduce, invece, ad un ritorno alla centralità dell'umano, si ha che:

il prolungamento dell'emergenza acuisce lo spirito critico nei confronti dell'operato del potere, per evitare di rendere il provvisorio definitivo e per riportare ad una più rispondente misura la china intrapresa. In questa rapida riflessione rientra il problema delle modalità di formazione e del contenuto delle decisioni politiche. Sul binario della prassi inaugurata da tempo di una politica che delibera sulla base di ragioni depositate in un altrove indefinito, l'attualità ci consegna un apparato decisionale ispirato dalle indicazioni provenienti dalla scienza.³⁰

Questo, però, deve accompagnarsi alla convinzione per cui «la vita della comunità non può, e non deve, essere decisa esclusivamente in forza dei condizionamenti delle risultanze della scienza. O meglio, la volontà politica non può, e non deve, essere mascherata dietro il velo della volontà esterna della scienza»³¹. Sussiste, infatti, perenne la possibilità della non definitività dei risultati delle ricerche scientifiche, e la possibilità che nuove scoperte confutino convinzioni date per certe (è successo anche nei mesi di questa pandemia, nei quali spesso quelle che sembravano certezze granitiche in merito al contagio ed alle modalità per evitarlo si sono, poi, rivelate come non corrette, stante anche «la struttura ipotetica del sapere scientifico [che] può indurre facilmente ad errori interpretativi o all'assunzione di strategie difensive, o più in generale operative, non propriamente adeguate»³². Da qui l'importanza anche di un riferimento costante al principio di precauzione. Alla politica, in conclusione,

spetta il bilanciamento dei rischi. Ciò deve essere effettuato con il contributo della scienza, ma secondo criteri di trasparenza capaci di permettere una valutazione pubblica, tendenzialmente obiettiva, che impediscono al potere di nascondere dietro il manto della scienza la formulazione del contenuto delle decisioni assunte.³³

30 Scerbo 2021: 274.

31 Scerbo 2021: 274.

32 Scerbo 2021: 276.

33 Scerbo 2021: 276-77.

Bibliografia

- Alber J. 1982, “Le origini del Welfare State: teorie, ipotesi ed analisi empirica”, *Rivista Italiana di Scienza Politica*, 3: 361-421.
- Amato Mangiameli A. C. 2019, “Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica”, *Rivista di filosofia del diritto*, 1: 107-124.
- Amato Mangiameli A. C. 2007, *Corpi docili/corpi gloriosi*, Torino: Giappichelli.
- Becchi P. and Borrè L. (eds.) 2015, *L'era del post-umano. Tecnica, ideologia e società nel XXI secolo*, Roma: Circolo Proudhon.
- Bostrom N. 2003, *Intensive Seminar on Transhumanism*, Yale University, 26 giugno.
- Cananzi D. 2021, “Fare medicina con parole. Note sulla medicina difensiva e sulla medicina narrativa”, in Comite U. e Tarantino G. (eds.) 2021, *Etica, diritto, salute. Prospettive evolutive nello spazio globale*, Napoli: ESI: 21-32.
- Capograssi G. 1959, “Obbedienza e coscienza”, in Capograssi G. 1959, *Opere*, vol. V, Milano: Giuffrè.
- Carducci M. 2017, “Welfare State”, *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, vol. XII, Napoli: ESI: 926-946.
- Casini M. 2015, “Obiezione di coscienza”, *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, vol. IX, Napoli: ESI: 561-587.
- Chiassoni P. 2016, “Protecting Freedom of Conscience in a Constitutional State”, *Diritto&Questioni Pubbliche*, 2: 23-50.
- CNB 2021, Comitato Nazionale per la Bioetica, “Passaporto, patentino, green pass nell'ambito della pandemia Covid-19: aspetti bioetici”, *Parere del 30 aprile*.
- Cotta S. 1975, *L'uomo tolemaico*, Milano: Rizzoli.
- Cotta S. 1968, *La sfida tecnologica*, Bologna: il Mulino.
- D'Agostino F. 2019, *Bioetica. Questioni di confine*, Roma: Edizioni Studium.
- D'Agostino F. 2009a, *Introduzione alla biopolitica. Dodici voci fondamentali*, Roma: Aracne.
- D'Agostino F. 2009b, “L'obiezione di coscienza come diritto”, *Iustitia*, 62: 177-182;
- D'agostino F. 1989, “Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno”, *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2: 3-13.
- Elliott C. 2003, *Better than Well: American Medicine Meets the American Dreams*, New York: W. W. Norton.

- Forsthoff E. 1938, *Die Verwaltung als Leistungsträger*, Stuttgart-Berlin: Kohlhammer.
- Fukuyama F. 2002, *L'uomo oltre l'uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica* (2002). Traduzione italiana di G. Dalla Fontana, Milano: Mondadori.
- Fuschetto C. 2010, *Darwin teorico del postumano. Natura, artificio, bioetica*, Milano-Udine: Mimesis.
- Greco T. 2020, "La responsabilità dentro il diritto", *Questione giustizia*. Available at: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-responsabilita-dentro-il-diritto> (Accessed 6 October, 2022).
- Harris J. 1992, *Wonderwoman & superman. Ethics & Human Biotechnology*. Traduzione italiana di R. Rini, *Wonderwoman & superman. Manipolazione genetica e futuro dell'uomo*, Milano: Baldini & Castoldi, 1997.
- Helzel P. B. 2021, "Dall'obiezione di coscienza alle obiezioni di coscienza: l'eterno conflitto tra etica e diritto", in Comite U. e Tarantino G. (eds.) 2021, *Etica, diritto, salute*, Napoli: ESI: 127-144.
- Lévinas E. 2002, *Tra noi. Saggi sul pensare dell'altro*, Milano: Jaca Book.
- Maci P. 2020, "Verso la scuola delle soggettività. Le svolte della legislazione scolastica", in E. Del Gottardo, P. Maci, A. Scarinci (eds.) 2020, *Disagio scolastico, bisogni educativi e processi di inclusione*, Bari: Progreedit: 23-83.
- Marchesini R. 2002, *Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza?*, Torino: Bollati Boringheri.
- Mariani L., Pegoraro R., Ruggiu D. (eds.) 2019, *Salute della popolazione Big data e sistemi integrati. Una proposta etica*, Padova: Piccin.
- Martín López M. and Torchia F. (eds.) 2020, *Dittatura economica, democrazia, welfare state*, Milano: CEDAM.
- Mastromartino F. 2018, "Esiste un diritto generale all'obiezione di coscienza?", *Diritto&Questioni Pubbliche*, 1: 159-181.
- Palazzani L. 2017, *Cura e giustizia. Tra teoria e prassi*, Roma: Edizioni Studium.
- Palazzani L. 2015, *Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto*, Torino: Giappichelli.
- Palazzo F. C. 1979, "Obiezione di coscienza", *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Milano: Giuffrè: 539-562.
- Pegoraro R. 2017, "Sussidiarietà (principio di)", *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, Napoli: ESI: vol. XI:1081-1087.

- Pino G. 2016, “Diritti sociali. Analisi teorica di alcuni luoghi comuni”, in N. Riva (eds.), *Diritti sociali. Un confronto multidisciplinare*, Working Paper LPF, 4: 17-22. Available at: https://www.centroeinaudi.it/images/abook_file/WP-LPF_4_2016_Riva.pdf (accessed 6 October, 2022).
- Postigo solana E. 2009, “Transumanesimo e postumano: principi teorici e implicazioni bioetiche”, *Medicina e Morale*, 2: 267-282.
- Pulcini E. 2005, “Dall’*homo faber* all’*homo creator*: scenari del post-umano”, in I. Sanna (eds.) 2005, *La sfida del post-umano. Verso nuovi modelli di esistenza?*, Roma: Studium.
- Ripepe E. 2002, “Ricominciare da Antigone o ricominciare dall’Antigone? Ancora una volta sulla più antica lezione di filosofia del diritto”, in *Scritti in onore di Antonio Cristiani: omaggio della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa*, Torino: Giappichelli.
- Rodotà S. 1993, “Problemi dell’obiezione di coscienza”, *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1: 55-71.
- Saporiti M. 2014, *La coscienza disubbidiente: ragioni, tutele e limiti dell’obiezione di coscienza*, Milano: Giuffrè.
- Savulescu J. e Bostrom N. 2009, *Human Enhancement*, Oxford: Oxford University Press.
- Scillitani L. 2012, *Antropologia filosofica dei diritti dell’uomo*, Foggia: Bastogi.
- Scillitani L. 2020, “Un secolo “virato”?”, in Palmieri G. (eds.) 2020, *Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell’era post Covid-19*, Napoli: Editoriale Scientifica, vol. I: 747-755.
- Turchi V. 2009, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza giuridica contemporanea*, Napoli: ESI.
- Turchi V. 2014, “Obiezione di coscienza: *nova et vetera*”, *Archivio Giuridico*, CCXXXIV (3): 357-373.
- Viola F. 2009, “L’obiezione di coscienza come diritto”, *Diritto&Questioni Pubbliche*, 9: 169-185.
- Zini F. 2019, “Dalla sfida tecnologica di Sergio Cotta alla soglia dell’enhancement”, *Persona y Derecho*, 81 (2): 297-321.